

**COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO,
SEGRETARIATO E SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI E/O
CON RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE E TRASPORTO AL CENTRO
DIURNO BACHELET – CIG 5458379CD5**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno del mese diin
.....nella Sede Municipale

TRA

Il **COMUNE DI VICENZA**, di seguito più brevemente indicato *Comune*, con sede in *Vicenza, Corso Palladio 98P.IVA n. 00516890241* in persona del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, dott.ssa Claudia Giammarchi nata ad Ancona il 10 marzo 1964, domiciliata per la carica presso il Comune di Vicenza;

E

La **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ORION (C.F. 95087320248 - P.IVA 03300471246)** di seguito denominata *Cooperativa*, con sede in *Vicenza, p.le Giusti n. 22*, iscritta all'Albo Nazionale Soc. Coop. N. A 172533, iscritta all'Albo Regionale Soc. Coop. BVI/0111, iscrizione alla Camera di Commercio REA 314148/VI, nella persona del suo legale rappresentate dott. PAOLO POLAZZO nato a Vicenza il 25.06.1951, residente a Vicenza in via E. di Velo, 96 C.F. PLZPLA51H25L840H.

Richiamati

la determinazione PGN 63766 del 30/09/2010 con la quale è stato approvato il bando per la selezione di un soggetto disponibile alla co-progettazione e alla successiva gestione del servizio di trasporto, segretariato e sostegno a favore di soggetti disabili e/o con ridotta autonomia personale che prevedeva, tra le altre, "la possibilità, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e qualora il servizio sia svolto in maniera soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al prosieguo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, la possibilità di affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anno per anno e fino ad un massimo di ulteriori due anni, un nuovo analogo servizio come previsto dall'art.57 co 5 lettera B) D.Lgs. 163/2006, fatti salvi gli opportuni adeguamenti qualitativi e quantitativi del progetto";

il contratto nr.1334 di Racc. e nr. 27564 di Rep.S. Del 14/02/2011 del Comune di Vicenza sottoscritto tra il Comune di Vicenza e la ditta Orion Soc. Cooperativa Sociale a r.l., risultata aggiudicataria della procedura aperta indetta con la determinazione sopra richiamata, per la coprogettazione e gestione dei servizi di trasporto, segretariato e sostegno a favore di soggetti disabili e/o con ridotta autonomia personale dal 01/12/2010 al 30/11/2012 con possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario, anno per anno e fino ad un massimo di ulteriori due anni, un nuovo analogo servizio come previsto dall'art.57 co 5 lettera B) D.Lgs. 163/2006, fatti salvi gli opportuni adeguamenti qualitativi e quantitativi del progetto;

la determinazione PGN 77860 del 17/11/2011 avente ad oggetto l'aumento del servizio alla coop. Orion per il trasporto disabili al Centro Diurno Bachelet ai sensi dell'art. 311 co 2 DPR 207/2010);

Dato atto che:

- perdurano le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento;
- il servizio è stato svolto dalla coop. Orion in maniera soddisfacente per l'Amministrazione;
- con la determinazione PGN 90636 del 29/11/2013 è stata affidata la gestione dei servizi di trasporto, segretariato e sostegno a favore di soggetti disabili e/o con ridotta autonomia personale a seguito di coprogettazione per il periodo 01/12/2013 -30/11/2014 e del servizio di

trasporto al Centro Diurno Bachelet per il periodo 01/11/2013 – 30/04/2014;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito delle funzioni in materia di politiche sociali si intendono affidare i servizi di trasporto, segretariato e sostegno a favore di soggetti disabili e/o con ridotta autonomia personale, mediante la coprogettazione di proposte innovative e sperimentali.

L'affidamento in coprogettazione riguarda la gestione dei seguenti servizi:

- Servizio A1 - trasporto al lavoro per persone con problemi di deambulazione;
- Servizio A2 - trasporto per persone con problemi di deambulazione per agevolare la vita sociale;
- Servizio A3 - call center per le richieste di trasporto;
- Servizio A4 - sportello contributi barriere architettoniche e tessere trasporto;
- Servizio A5 - sportello "Amministrazione di sostegno".

E' inoltre previsto il servizio di trasporto verso il Centro Diurno Bachelet.

ART. 2 – FINALITA' DELLA COPROGETTAZIONE

La co-progettazione è finalizzata al miglioramento sostanziale dei servizi di cui all'art. 1 in una prospettiva di:

- a) adeguamento delle modalità organizzative ed operative dei servizi all'esigenze dell'utenza;
- b) razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi;
- c) ottimizzazione delle risorse dell'Amministrazione e della rete di tutti i soggetti che agiscono sul territorio;
- d) valorizzazione dell'apporto di competenza di tutti i soggetti interagenti;
- e) valorizzazione del ruolo del volontariato;
- f) coinvolgimento degli utenti nella gestione e valutazione del servizio;

ART. 3 - PROTOCOLLI OPERATIVI

La co-progettazione, da tradursi in protocolli operativi, prende a riferimento la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa, ne definisce gli aspetti esecutivi, procede alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune, in particolare saranno predisposti e sottoscritti entro sei mesi dalla data della presente, i seguenti protocolli operativi:

- procedure di accesso al servizio e riesame dei requisiti di accesso al servizio stesso;
- partecipazione e coinvolgimento degli utenti (rilevazione customer satisfaction, ecc.);
- carta dei servizi

ART. 4 - DURATA


La convenzione avrà durata di 1 (uno) anno, con decorrenza dal 1 dicembre 2013 e sino al 30 novembre 2014 per i servizi di trasporto, segretariato e sostegno a favore di soggetti disabili e/o con ridotta autonomia personale a seguito di coprogettazione e di 6 (sei) mesi per il servizio di trasporto al Centro Diurno Bachelet con decorrenza dal 01/11/2013 e sino al 30/04/2014.

Alla naturale scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo della disdetta.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e qualora il servizio sia svolto in maniera soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato per un ulteriore, un nuovo analogo servizio, come previsto dall'art- 57, comma 5, lett. B) del Dlgs 163/2006 e s.m.i. – fatti salvi gli opportuni adeguamenti qualitativi e quantitativi del progetto.

ART. 5 RISORSE FINANZIARIE E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA COOPERATIVA

Per la realizzazione delle finalità e obiettivi del progetto, il Comune riconosce alla cooperativa una somma complessiva di €143.000,00 IVA compresa al 10% per i servizi A1 – A2 e al 22%


2

per i servizi A3 - A4 - A5, per la durata prevista dalla presente convenzione, a titolo di corrispettivo per la regolare e completa gestione di tutti i servizi, progetti, interventi e prestazioni ad esso affidati con la presente convenzione quale partner nella coprogettazione:

- A1 servizio trasporto al lavoro € 0,96 (zero, novantasei) al km;
- A2 servizio trasporto per agevolare la vita sociale € 0,98 (zero, novantotto) al km;
- A3 prezzo a corpo servizio call center €9.100,00 (novemilacento) per un anno;
- A4 sportello barriere architettoniche e tessere trasporto prezzo a corpo €11.060,00 (undicimilasessanta) per un anno;
- A5 sportello amministratori di sostegno prezzo a corpo €7.500,00 (settemilacinquecento) per un anno.

Per il servizio di trasporto al Centro Diurno Bachelet, il Comune riconosce alla cooperativa una somma complessiva di €15.000,00 IVA compresa per la durata prevista dalla presente convenzione.

L'importo del corrispettivo resta invariato per l'intera durata della convenzione, fatta salva la facoltà di adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di affidamento dei servizi di cui al punto A), nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Il corrispettivo sarà erogato secondo le modalità stabilite al successivo art. 15.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto la cooperativa mette a disposizione risorse proprie (risorse umane, strumentali, ecc.).

Tali risorse sono dettagliatamente definite in base al progetto proposto dalla Cooperativa (**allegato A al contratto nr.1334 sottoscritto il 14/02/2011**), il quale definisce anche le attività innovative, integrative e migliorative dei servizi.

ART. 6 - GESTIONE DI INTERVENTI/SERVIZI

La Cooperativa si obbliga a svolgere i seguenti servizi e prestazioni:

Servizio A1: Trasporto al lavoro per persone con problemi di deambulazione

Il servizio dovrà essere attivato per gli utenti che saranno segnalati dal Settore Servizi Sociali e Abitativi.

Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00 ed è rivolto ad utenti autorizzati, su disposizione del Direttore o suo delegato, non in grado di recarsi sul posto di lavoro sulla base delle disponibilità economiche.

Il numero complessivo degli utenti è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione.

I percorsi saranno effettuati su richiesta degli utenti di norma entro il confine territoriale del Comune di Vicenza. Potranno effettuarsi trasporti fuori Comune, previa espressa autorizzazione del Dirigente o suo delegato.

Il servizio potrà essere reso, eventualmente, anche nei confronti di minori disabili che debbano recarsi presso le sedi scolastiche. In tal caso la ditta dovrà mettere a disposizione un accompagnatore, la cui tariffa oraria dovrà essere specificata in sede di offerta pur non rientrando tra gli elementi di calcolo che determineranno il valore dell'offerta economica. Tale servizio dovrà avere la priorità rispetto al trasporto per il Tempo Libero.

Servizio A2: Trasporto per persone con problemi di deambulazione per agevolare la vita sociale


Il servizio dovrà essere attivato per gli utenti che saranno segnalati dal Settore Servizi Sociali e Abitativi.

Il servizio sarà erogato tutti i giorni della settimana (*sono esclusi Natale - S. Stefano - Capodanno - 1 Maggio - 15 agosto - Pasqua - Pasquetta*), dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 23.00.

E' rivolto ad utenti autorizzati, su disposizione del Direttore o suo delegato sulla base delle disponibilità economiche.

Il numero complessivo degli utenti è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione.

I percorsi saranno effettuati su richiesta degli utenti di norma entro il confine territoriale del Comune di Vicenza. Potranno effettuarsi trasporti fuori Comune, previa espressa autorizzazione del Dirigente o suo delegato.



3

Servizio A3: Servizio di call center per le richieste di trasporto

Il call center è attivo dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni feriali, escluso il sabato, per la raccolta delle prenotazioni relative al trasporto esclusivamente per via telefonica. Il call center svolge la funzione di programmazione, pianificazione e coordinamento dei trasporti svolti anche da altri soggetti convenzionati con il Comune. Cura altresì la rilevazione e la trasmissione dei dati del servizio al Comune.

Servizio A4: Sportello contributi barriere architettoniche e tessere trasporto

Informazione a favore delle persone disabili, assistenza alla compilazione, raccolta e istruttoria delle domande per la concessione dei contributi statali e regionali per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche (L.13/89 e L.R. 16/07). Preparazione per il Comune, nei 30 gg. successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, degli elenchi compilati secondo le istruzioni della Regione, come previsto dai regolamenti attuativi delle due leggi, onde permettere al Comune il controllo prima dell'inoltro. Rapporti con i cittadini e gestione delle comunicazioni per informare dell'iter e dell'esito della loro pratica: raccolta della documentazione da loro prodotta a riprova dei lavori effettuati, verifica presso l'abitazione dei lavori effettuati, con l'ausilio di tecnici competenti.

Informazione sulle modalità e i requisiti richiesti per il rilascio delle tessere di viaggio agevolato sui mezzi di trasporto pubblico urbano - suburbano - extraurbano (ex L.R. 19/96). Raccolta delle domande e della documentazione richiesta, istruttoria, trasmissione alla Provincia, ritiro e consegna della tessera.

Servizio A5: Sportello "Amministrazione di sostegno"

Attività promozionale (contatti con i possibili candidati, corrispondenza con collegi o albi professionali, divulgazione tramite locandine e via internet, con creazione e aggiornamento di una pagina web), finalizzata alla ricerca e al reclutamento di candidati disponibili ad assumere incarichi di Amministratore di Sostegno a favore di soggetti fragili seguiti dai Servizi Sociali del Comune. Attività informativa sull'istituto giuridico. Attività di formazione, attraverso l'offerta di moduli analoghi a quelli definiti dalla Regione Veneto. Presentazione alla Cancelleria del Giudice Tutelare dei ricorsi per la nomina di Amministratore di Sostegno degli utenti in carico ai Servizi Sociali. Ritiro dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare indicante la data dell'udienza per la comunicazione al Comune. Notifica dell'atto tramite l'Ufficiale Giudiziario ai soggetti interessati ai sensi di legge. Ritiro presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno per l'archiviazione presso il Comune. Predisposizione di modelli di rendicontazione e aggiornamento per gli Amministratori di Sostegno, funzionali agli obblighi rendicontativi annuali al Giudice Tutelare. Consulenza orientativa all'Amministratore di Sostegno, nominato per ricorso del Comune, per aspetti di ordine legale, patrimoniale, fiscale, attraverso professionisti specifici (legale, commercialista,...).

Servizio di trasporto al Centro Diurno Bachelet

Il servizio ha per oggetto il trasporto degli anziani dall'abitazione al Centro Diurno Bachelet. Per tale servizio il Comune di Vicenza mette a disposizione della Cooperativa, per un migliore e più veloce espletamento del servizio, l'automezzo FIAT DUCATO targato CS 081 DL. Il mezzo sarà consegnato con verbale di consegna e le spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione saranno a carico della Cooperativa "ORION".

Per tutto quanto non specificato dal presente protocollo si rimanda alla convenzione tra il Comune di Vicenza e la Cooperativa Orion nr.1334 del 14/02/2011.


ART. 7 - TAVOLO DI MONITORAGGIO PERMANENTE

Si istituisce il Tavolo di monitoraggio permanente con i compiti di:

- Verificare e controllare i servizi e gli interventi di cui all'offerta progettuale
- Predisporre dei protocolli operativi
- Garantire l'effettivo raccordo tra i servizi
- Individuare e strutturare le collaborazioni stabili con i soggetti esterni.

Il Tavolo è composto da:

- N. 3 referenti della Cooperativa
- Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi
- Responsabile U.O. Servizi Sociali Territoriali



4

- Responsabile U.O. Amministrazione e Contabilità

Gli incontri avverranno con cadenze programmate, coinvolgendo, in base al tema di discussione, altri soggetti interessati.

ART. 8 - REGOLAMENTO PER L'ACCESSO

I CRITERI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 5 aprile 2006.

Il Comune provvederà alla revisione e aggiornamento dello stesso, alla luce delle modifiche legislative e organizzative intervenute.

ART. 9 - PERSONALE

Il servizio sarà svolto dalla ditta aggiudicataria con propri operatori, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere. In particolare gli **autisti** dovranno essere muniti di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato. Il servizio comprende l'ausilio agli utenti nella salita e discesa del mezzo.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la ditta aggiudicataria che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La ditta aggiudicataria deve ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La cooperativa è inoltre tenuta a:

- a) Dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro;
- b) Garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali della cooperativa, la continuità delle stesse persone fisiche per tutta la durata della convenzione;
- c) Indicare espressamente il livello di inquadramento del personale impiegato (che deve essere conforme a quello previsto dal CCNL delle cooperative sociali);
- d) Garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
- e) Individuare un referente tecnico con funzioni di coordinamento della cooperativa;
- f) Sostituire immediatamente l'operatore non ritenuto idoneo o a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate. La valutazione sull'idoneità del singolo operatore è presa di concerto dal responsabile della cooperativa e dal responsabile del servizio del Comune; nel caso si individui un nuovo operatore non rientrante negli elenchi prodotti in sede di presentazione del progetto dovrà essere fornito curriculum scolastico e professionale;
- g) Garantire la sostituzione dei propri operatori in caso di assenza anche di un solo giorno;
- h) Garantire la professionalità del personale attraverso la partecipazione a corsi di formazione promossi e organizzati a proprie spese ed assumersi in via esclusiva tutti gli oneri derivanti dalla frequenza.

Nello svolgimento delle attività progettuali, la Cooperativa può avvalersi di personale dipendente, soci lavoratori e di collaboratori ad altro titolo, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

La cooperativa può avvalersi anche della collaborazione di volontari (anche di volontari in servizio civile). I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto alle figure professionali previste per l'attuazione delle attività progettuali e, pertanto, possono svolgere solo prestazioni di natura complementare in affiancamento al personale impiegato.




Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza le proprie mansioni, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

ART. 10 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la cooperativa che dovrà osservare nei loro confronti tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal CCNL ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune, restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione del personale stesso.

Qualora la cooperativa si avvalga della collaborazione di volontari, dovrà rispondere a tutti gli effetti dell'attività da loro prestata, assicurando gli stessi.

La cooperativa deve ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cooperativa, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 5% del corrispettivo complessivo previsto per la gestione delle attività, pari a € 7.725,34=. A conclusione del servizio, il deposito cauzionale che potrà essere anche essere costituito da apposita polizza fidejussoria bancaria/assicurativa, purchè nell'atto di fidejussione o nella polizza sia espressamente scritto l'impegno del fidejussore a versare l'importo a semplice richiesta del comune, senza sollevare eccezioni di sorta, in particolare con la rinuncia del fidejussore ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 del C.C..

L'obbligo del fidejussore non dovrà avere limiti di tempo e dovrà valere fino a dichiarazione liberatoria.

Il deposito verrà restituito, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi previsti dalla convenzione.

Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della cooperativa, prelevandone l'importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso da comunicare alla cooperativa.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 12 – RESPONSABILITA' E GARANZIE ASSICURATIVE

La cooperativa è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, a cose o persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento dell'attività per fatto proprio o del personale addetto.



A copertura dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione, dovrà essere stipulata polizza di assicurazione:

– Responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dagli utenti dei servizi ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro, per persona o per danni a cose. Il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune entro quindici giorni dalla data di stipula della convenzione.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

E' fatto divieto al gestore di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l'immediata risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione.

ART. 14 – EVENTUALI PARTNERS

La Cooperativa può avvalersi, previo consenso del Comune, della collaborazione di altri soggetti (associazioni, privato sociale, enti, ecc.) coinvolti nell'ideazione e/o realizzazione delle attività progettuali.

In tal caso, la responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti competono in ogni caso alla cooperativa.

Art. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante alla cooperativa verrà liquidato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura per il servizio svolto.

La fattura, secondo le disposizioni previste dalla L. 136 del 13.08.2010, dovrà riportare l'indicazione del numero di protocollo della determina di aggiudicazione del servizio, del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed il seguente CIG G799535D90.

La cooperativa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

Il Comune conferirà alla cooperativa i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività in oggetto;
- i dati comunicati al soggetto gestore sono resi in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati alla cooperativa o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la cooperativa dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto alla cooperativa di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). La cooperativa si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:


a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la Cooperativa è comunque obbligata in solido con i titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

ART. 17 – INADEMPIENZE E PENALI



Handwritten signature and initials, possibly 'jm', with a small number '7' next to it.

Nel caso in cui le attività ed i servizi di cui alla presente convenzione vengano svolti in maniera imprecisa o non accurata, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata, invitando la cooperativa ad ovviare alle negligenze ed inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che attività e servizi siano svolti con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla presente convenzione, presentando entro un termine breve le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale sarà trattenuta sulla cauzione prestata e/o sul corrispettivo pattuito secondo i seguenti parametri:

- Per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il gestore si è impegnato a seguire come risultanti dal progetto presentato: penale da € 200,00 a € 2.000,00;
- Per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato: € 1.000,00 per ogni operatore;
- Per la sostituzione del personale impiegato nel servizio con altro personale non parimenti qualificato rispetto a quanto dichiarato nella proposta progettuale: € 200,00 per ogni giorno di permanenza del suddetto personale nelle strutture;
- Per rifiuto di accoglienza di un ospite inviato dal Comune: € 500,00 per ogni evento.

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi fra quelli sopra elencati, il Comune si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti.

ART. 18 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Possono costituire causa di risoluzione:

- Gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;
- La violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- La violazione del divieto di subappalto;
- L'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, di regolamenti e della presente convenzione;
- L'esecuzione di transazioni relative alla presente convenzione senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – della Legge 136 del 13.08.2010.


In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla cooperativa alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione: quale penale, oltre alle eventuali somme relative a danno che possa esserne derivato.

La convenzione si intenderà revocata e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento della cooperativa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

ART. 19– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C., costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- Apertura di una procedura concorsuale a carico della cooperativa;
- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della cooperativa;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Gravi violazioni e/o inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
- Gravi violazioni e/o inosservanza delle norme della presente convenzione relative al personale;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei CCNL o territoriali;


jm 8

- Difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta e accettato dal comune;
- Quando la cooperativa si rende colpevole di frode.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, la cooperativa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

ART. 20 – VARIAZIONI

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione dovesse insorgere fra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Vicenza.

ART. 22 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 23 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresi oneri, contributi ed indennità al personale che espleta il servizio, nonché imposta di bollo e registrazione, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico dell'impresa affidataria del servizio, ad eccezione dell'IVA che per legge è a carico del committente.

La presente scrittura privata avendo ad oggetto prestazioni soggette all'IVA in base al combinato disposto dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 N. 131 e dell'art. 1 lettera B) della Tariffa parte II al medesimo allegata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Trattandosi di Società Cooperativa ONLUS il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella – Allegato B – al D.P.R. 642/1972 così come modificato dall'art. 17 del D. Lgs. 460/1997.

ORION Società Cooperativa Sociale a r.l.
 Via Giustiniana, 31 36100 VICENZA - Tel. 0444.325875
 Cod. Fisc. e Reg. Imp. VI 95087320248
 Partita IVA 03390470246 - R.E.A. 314148/VI
 Dott. Paolo Polazzo
 Albo Regionale Soc. Coop. BVI/0111

COMUNE DI VICENZA
 Dirigente Settore Servizi Sociali ed Abitativi
 Dott.ssa Claudia Giammarchi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente i seguenti articoli: artt. 12, 13, 17, 18, 19 e 21.

ORION Soc. coop. a r.l.
 Via Giustiniana, 31 36100 VICENZA - Tel. 0444.325875
 Cod. Fisc. e Reg. Imp. VI 95087320248
 Partita IVA 03390470246 - R.E.A. 314148/VI
 Albo Soc. Coop. A 172533
 Albo Regionale Soc. Coop. BVI/0111